

COMUNE DELL'AQUILA

Prot.nr. 1 / Gab/Sindaco

ORDINANZA N° 1 del 02/01/2013

Oggetto: Divieto di vendita Bevande Alcoliche, in occasione dell'incontro di calcio "L'Aquila Calcio 1927-Salernitana" del 6 Gennaio 2013.

IL SINDACO

CONSIDERATO che presso il locale Stadio Tommaso Fattori, alle ore 14,30 del 6 gennaio 2013 si svolgerà l'incontro di calcio riportato in oggetto, che si prevede caratterizzato dalla presenza di numerosi tifosi ospiti, nell'ordine di diverse centinaia;

VISTA la nota n. 1802-Cat.HI/MASS/Gab/2012 del 27 dicembre 2012 con la quale il Questore di L'Aquila ha rappresentato la necessità di prevenire episodi di intemperanza e di tensione che potrebbero interessare frange ultras della tifoseria locale e della squadra ospite;

ATTESO che tale provvedimento, finalizzato a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, dovrà prevedere l'interdizione alla somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 11,30 alle ore 17,30 (tre ore prima e un'ora dopo l'incontro di calcio L'Aquila-Salernitana);

VALUTATA l'opportunità di intervenire su tale fenomeno mediante la previsione di un esplicito divieto ai pubblici esercizi, situati nei pressi dello Stadio Tommaso Fattori e, segnatamente ubicati in Viale Gran Sasso, Viale della Croce Rossa e Viale Alcide de Gasperi, nonché alle altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica, di somministrare e di vendere per asporto bevande alcoliche;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

AVENDO DATA comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di L'aquila nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 rtecante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125 dal D.M. -Ministero Interno 5 agosto 2008;

ORDINA

per i motivi in premessa, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, che qui si intendono integralmente riportati, **il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche negli esercizi situati nei pressi dello Stadio Tommaso Fattori e , segnatamente ubicati in Viale Gran Sasso, Viale della Croce Rossa e Viale Alcide de Gasperi dalle ore 11,30 alle ore 17,30 (tre ore prima e un'ora dopo l'incontro di calcio L'Aquila-Salernitana).**

Tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartellonistica. In caso di accertate violazioni alle prescrizioni di cui sopra sono previste a carico dei pubblici esercizi, nonché delle altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica,

sanzioni pecuniarie da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sulle Sanzioni Amministrative.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente Ordinanza è reiterata sarà disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni, la cui inottemperanza comporterà la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi commerciali. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, si procederà alla revoca della concessione.

La presente Ordinanza sia notificata a tutti i pubblici esercizi situati nei pressi dello Stadio Tommaso Fattori e, segnatamente, ubicati in Viale Gran sasso, Viale della Croce Rossa e Viale Alcide de Gasperi e a tutti gli interessati mediante l'affissione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, nei termini di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al TAR d'Abruzzo (Legge nr. 1034 del 6/12/71) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. nr. 119 del 24/11/99).

Dalla Residenza Municipale 02-01-2013

Massimo Cialente

IL SINDACO
(On. Dott. Massimo Cialente)

